

FRINGE BENEFIT CON SOGLIE AD € 1.000,00 ED € 2.000,00**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 17, della Legge n. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio), **per il solo anno 2024**, in deroga a quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), è stata innalzata la soglia di esenzione dei fringe benefit ordinariamente prevista in € 258,23. Più precisamente, **per i lavoratori con figli fiscalmente a carico la soglia è innalzata a € 2.000,00 mentre per tutti gli altri lavoratori è innalzata a € 1.000,00.**

Queste soglie di esenzione, a condizione che non vengano superate, comportano vantaggi sia per il lavoratore, il quale non sarà soggetto a prelievo fiscale e nemmeno a prelievo contributivo, **sia per il datore di lavoro, sul quale non graverà alcun onere contributivo. In caso di eventuale superamento, l'intero valore rientrerà nell'imponibile fiscale e contributivo, non solo la quota eccedente i limiti.** Si precisa che il datore di lavoro può decidere di corrispondere i fringe benefit anche solo ad alcuni lavoratori, non essendoci alcun obbligo di corresponsione per la generalità dei lavoratori e/o per categorie omogenee.

2. Ambito oggettivo

Costituiscono oggetto della nuova agevolazione il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, incluse le somme erogate a titolo di rimborso delle utenze domestiche (*acqua, luce e gas naturale*), degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (*immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorano abitualmente*) e delle spese per l'affitto (*canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno*) della prima casa.

Precisazioni sui rimborsi spese:

- il dipendente non potrà successivamente fruire di altre eventuali agevolazioni riguardanti le spese stesse, quali, ad esempio, le detrazioni in dichiarazione dei redditi;
- il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione che giustifichi la somma spesa e rimborsata.

3. Ambito soggettivo

Destinatari della nuova norma sono tutti coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

**CIRCOLARE
PAGHE****N. 4/2024***Circolari precedenti:**N.1 – Premio Inail:
autocertificazione
aziende artigiane**N.2 – Presentazione
all'Inail della
domanda per la
riduzione del tasso
medio di tariffa per
previdenza**N.3 – Sgravio
contributivo
lavoratrici madri*

...

Tutte le circolari
sono disponibili sul
sito
www.studiovitali.it
nella sezione
NOTIZIE

ai quali sono applicate soglie di esenzione differenti, come riportato in premessa, a seconda che abbiano, o meno, figli fiscalmente a carico.

In caso di figli fiscalmente a carico possono fruire del limite di € 2.000,00 entrambi i genitori, (ad eccezione del coniuge che, pur in possesso di reddito, risulta a carico dell'altro coniuge), anche qualora delle relative detrazioni ne benefici solo il genitore con il reddito più elevato.

4. Figli fiscalmente a carico

Ai sensi dell'art. 12 del Tuir si tratta dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore ad € 2.840,51 in caso di età superiore a 24 anni e non superiore ad € 4.000,00 in caso di età inferiore a 24 anni. Si precisa, inoltre, che nella nozione di "fiscalmente a carico" vi rientrano anche quei figli per il quali il lavoratore non beneficia delle relative detrazioni poiché sostituite dall'assegno unico e universale.

La condizione di figlio fiscalmente a carico, essendo questo beneficio previsto per il solo anno 2024, va verificata alla data del 31 dicembre 2024. Resta comunque inteso che è dovere del lavoratore, al venir meno dei presupposti per l'agevolazione, darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare correttamente le relative operazioni di conguaglio.

5. Modalità operative

Qualora il datore di lavoro volesse riconoscere dei benefit ai propri dipendenti, deve da questi ultimi farsi rilasciare apposita dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, dalla quale si evince a quale soglia di esenzione hanno diritto i lavoratori. Lo Studio, previa richiesta, fornirà l'autocertificazione già precompilata con le informazioni in possesso.

Sondrio, 19 giugno 2024

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI